



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 2380/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VI - II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Maestri d'Opera - Forze lavoro provenienti dall'Unione  
Europea e da altri paesi come tutor nei centri di formazione."  
(Reg. Gen. n. 248)**

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.  
Depositata in data 13 marzo 2007.

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione consiliare per l'esame;  
II Commissione consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **28 MAR. 2007**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

---

**VIII LEGISLATURA**

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

***MAESTRI D'OPERA - FORZE LAVORO PROVENIENTI  
DALL'UNIONE EUROPEA E DA ALTRI PAESI COME TUTOR  
NEI CENTRI DI FORMAZIONE***

***Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala***

***Reg. Gen. n. 248***



Consiglio Regionale della Campania

## PROPOSTA DI LEGGE

VIII LEGISLATURA

PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ANTONIO SCALA

*“Maestri d’Opera”*

**“Forze lavoro provenienti dall’U.E. e da altri Paesi come “tutor” nei Centri di formazione”**

### RELAZIONE

Nei processi di globalizzazione di un’Europa unita, la mobilità internazionale coinvolge nel 2005 oltre 191 milioni di persone, circa il 3% della popolazione mondiale: sei su dieci vivono in paesi sviluppati, uno su tre vive in Europa.

L’Europa, il continente con il più alto numero di presenze, conta oltre 56 milioni d’immigrati, pari al 5,5% della popolazione, di cui 5 milioni si stima che siano irregolarmente soggiornanti.

In questo contesto, l’immigrazione, e il movimento dei flussi lavorativi, ha ormai un gran rilievo anche nella vita economica, sociale e politica dell’Italia; per entità, per dinamicità della crescita, per stabilizzazione delle persone, dato il carattere strutturale dei fattori demografici, economici, geopolitici.

In Italia, nel 2005 gli immigrati regolari hanno superato di poco i 3 milioni; sono provenienti da 191 Paesi (al primo posto, dopo la regolarizzazione del 2002, vi è la Romania che è subentrata al Marocco), sono poco oltre il 5% dei residenti complessivi, e oltre il 30% risiede stabilmente da più di cinque anni.

Agli oltre tre milioni si aggiunge una vasta area di irregolari che vivono nel sommerso, le stime variano fra i 540mila e gli 800mila.

A questo punto è d’obbligo fare una riflessione di politica europea:

la Commissione Europea, dopo il Libro Verde della primavera 2005, ha predisposto nello scorso autunno una Comunicazione su un’agenda comune per l’integrazione, prevedendo indirizzi e risorse, a cui sono seguiti importanti provvedimenti da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo, compreso il finanziamento del Fondo per l’integrazione degli immigrati (2007-2013).

**È nostro dovere, pertanto, attivarci per utilizzare al meglio tutti i mezzi e le risorse a nostra disposizione.**

Ed è qui che nasce l’idea di una cooperazione tra il mondo degli immigrati e l’esigenza, se non la necessità, di reperire tutte quelle figure professionali e artigianali, e quelle esperienze che sono ormai quasi scomparse in quei settori primari della nostra economia.

L’esperienza dei paesi europei ci deve indurre a promuovere i percorsi più idonei per una “integrazione ragionevole”, per evitare l’accumularsi di condizioni portatrici di conflitto sociale e lavorativo.



*Consiglio Regionale della Campania*

Un'integrazione che ci spinga in una direzione di vedute più ampie, dove queste forze lavoro possano, e devono, contribuire alla netta ripresa di tutti quei settori che con l'industrializzazione si sono quasi del tutto appiattiti.

Il nostro ordinamento, nella parte relativa alle politiche di inserimento sociale, si ispira ad un modello di integrazione che, né pretende l'assimilazione degli immigrati, né si limita a promuovere la tolleranza multiculturale, codificando la loro diversità.

Questo modello è basato sull'integrazione lavorativa che deve coesistere con tutte le realtà economica e sociali, di ogni territorio regionale.

L'idea d'integrazione lavorativa e formativa del nostro ordinamento si fonda sulla valorizzazione di un dialogo e di un confronto rispettosi tra culture diverse, i quali più sono autentici e più tendono a un reciproco arricchimento e a una crescita comune.

Le politiche che le devono realizzare, devono essere molto attente al loro impatto con l'opinione pubblica, che esprime una domanda di legalità, garanzia e sicurezza.

La Politica deve rendersi consapevole che l'immigrazione non ha solo una valenza economica, né evoca solo sentimenti solidaristici, ma apre la prospettiva di una società che deve costruire nuove condizioni di convivenza formativa, lavorativa, e di coesione. Uno scambio biunivoco di vantaggi, condizioni e crescita professionale, dove si vuole ripristinare un tessuto artigianale, professionale e formativo che si rileva essenziale per la ripresa di molti settori.

E' un processo dove ciascuno mette a frutto i talenti della propria cultura, realizza relazioni profonde, e contribuisce alla prospettiva di una società nuova.

Si tratta di un percorso molto complesso, perché riguarda le condizioni materiali, ma soprattutto le identità culturali; pur tuttavia è un processo che apre nuovi orizzonti, che oggi possono essere la strada verso la ripresa economica e professionale.

La Regione Campania con questa legge vuole e si prefigge lo scopo finale di riacutizzare e far riemergere un tessuto socio-lavorativo, in uno sviluppo economico, professionale e artigianale, quelle figure professionali, là dove ormai non siano più presenti o sono scomparse anche in conseguenza dell'evolversi dell'era industriale degli anni 60-70.

In tal modo da far riemergere quei mestieri ormai persi nel nostro paese. Allo stesso tempo cerca di combattere la disoccupazione, la povertà e la criminalità organizzata che opera anche tramite il reclutamento di immigrati clandestini. Ponendosi nella posizione di garante e fornendo i mezzi e le strutture necessarie, per far sì che vengano istituiti Centri di Formazione Professionali alimentati anche da esperienze professionali provenienti dai paesi appartenenti all'Unione Europea e non.

Destinando immobili e strutture sottoposte a sequestro dalla magistratura alla malavita.

Lo scopo ultimo che si vuole raggiungere, è cercare di creare una sinergia in tre grandi settori della nostra realtà regionale: la formazione professionale, le attività produttive e la lotta alla legalità

Il Consigliere

Antonio Scala



Consiglio Regionale della Campania

## CAPO I

### Principi generali

#### Art. 1 Finalità

1. La regione Campania partendo dal rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, in attuazione delle finalità fissate dallo Statuto, in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello Stato e delle convenzioni ed i principi di diritto internazionale:
  - a) promuove iniziative per l'impiego di forze lavoro provenienti dai paesi dell'Unione Europea e non, specializzate in attività artigianali e professionali, allo scopo di promuovere e garantire l'espansione in tutti quei settori che per cause terze, dovute anche all'evolversi dell'industrializzazione, vanno sempre più scomparendo;
  - b) garantisce il loro inserimento nel mondo del lavoro utilizzando soprattutto la loro esperienza maturata nei paesi d'origine, sia in settori artigianali, professionali e socio-culturali, utilizzando come strutture anche eventuali edifici ed impianti sequestrati dalla magistratura alla malavita organizzata.
2. A tal fine la regione Campania attua e sostiene iniziative volte a promuovere centri di formazione e corsi professionali dove si prevedano e si inseriscano nel corpo docenti tutte le figure professionali e artigiane provenienti dai paesi dell'Unione Europea e non, volte ad assicurare agli immigrati stessi un inserimento nel mondo del lavoro. Questo per garantire in tal modo:
  - a) che venga regolarizzata la loro posizione in relazione ai permessi di soggiorno;
  - b) la tutela del diritto al lavoro, allo studio, alla formazione professionale, all'abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie;
  - c) il superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;
  - d) il mantenimento dei legami con la terra d'origine, in questo specifico caso fonte essenziale per la mera esistenza dei Centri di Formazione "Maestri d'opera", e quindi valorizzandone il patrimonio linguistico, culturale e religioso dei loro paesi d'origine, garantendone un continuo scambio interculturale;
  - e) lo studio e la ricerca sul fenomeno migratorio, i loro sviluppi, le cause e gli eventuali effetti;  
il rientro, eventuale, nei paesi di provenienza;
  - f) l'effettivo e paritario godimento dei diritti civili, una volta regolarizzata la loro posizione;



*Consiglio Regionale della Campania*

- g) lo sviluppo di processi di educazione interculturale che rispondano ai bisogni di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e stranieri per la migliore convivenza tra loro;
- h) le politiche della Regione sono, quindi, finalizzate all'effettivo inserimento ed integrazione delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale ed alla promozione della loro partecipazione alla vita pubblica, lavorativa e sociale;
- i) la Regione, considerato che nel proprio territorio hanno sedi istituti e centri di ricerca di fama internazionale che ospitano scienziati, ricercatori e studenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea e dell'Unione Europea, promuove interventi che sostengono e valorizzano tali presenze nel territorio regionale, ma anche e soprattutto nell'ambito del settore artigianale promuovendo forme di cooperazione decentrata al di là di ogni frontiera.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 2**

**Destinatari e beneficiari**

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono tutti i cittadini e gli immigrati che risiedono nel territorio regionale e quelli provenienti dai paesi appartenenti all'Unione Europea e non; gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, presenti sul territorio regionale che attestano le loro capacità artigianali e professionali.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 3**

**Reperimento delle strutture adibite ai centri professionali**

1. La regione Campania in collaborazione con le questure e le prefetture, e tramite l'impegno delle commissioni consiliari competenti, si impegna a stipulare, con le stesse, un protocollo d'intesa per l'individuazione di tutti gli edifici, i terreni e i siti industriali confiscati alla camorra e alla malavita organizzata. Garantisce un data base e quindi una mappa completa su tutto il territorio regionale delle strutture sottoposte a sequestro, in modo da individuare le stesse e le zone più confacenti per la realizzazione dei centri professionali.
2. La regione Campania stipula, inoltre, protocollo d'intesa per favorire la regolarizzazione, in collaborazione con gli uffici preposti per l'immigrazione, di tutti i cittadini che ne fanno domanda, provenienti dall'Unione Europea e da altri paesi.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**

**Metodologie didattiche nel sistema formativo nei centri di formazione e stage**

1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema formativo, le attività formative, in particolare quelle in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente lavorativo. Attraverso l'istituzione di un corpo docenti composto da cittadini italiani, dell'Unione Europea e non, in ugual numero e percentuale.
2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa. Il progetto-oggetto del tirocinio è sottoscritto dal tirocinante e patrocinato dai centri di formazione "Maestri d'opera"- autorizzati dalla regione Campania.
3. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che sono adeguati all'accoglienza ed alla formazione.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 5**

### **Percorsi formativi nei luoghi di lavoro**

1. Ai fini della valorizzazione della cultura del lavoro nei percorsi formativi, anche attraverso le metodologie didattiche, la Regione, in accordo con le parti sociali, definisce gli specifici requisiti che le imprese e gli enti pubblici e privati nonché le aziende pubbliche devono possedere per contribuire a realizzare il diritto delle persone ad un'adeguata formazione. Tali requisiti sono riferiti in particolare all'adeguatezza tecnico-produttiva ed organizzativa, alla capacità di trasferire conoscenze ed abilità ai fini di valorizzare le risorse umane, alla disponibilità di personale con funzioni specifiche di supporto all'apprendimento, nonché alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di eventuali contratti integrativi.
2. I soggetti di cui al comma 1, informate le rispettive organizzazioni sindacali, esplicano il proprio ruolo formativo nell'ambito dei percorsi del sistema formativo, sulla base di intese con istituzioni scolastiche, università ed organismi di formazione professionale accreditati.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **CAPO II**

### **Compiti e funzioni della Regione**

#### **Art. 6**

#### **Programma triennale regionale degli interventi**

1. La Giunta regionale, previo parere della consulta regionale degli immigrati, presenta entro il 30 novembre di ogni triennio, al Consiglio regionale, che lo approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il programma triennale degli interventi e delle attività.
2. Le iniziative del programma si distinguono in:
  - a) interventi diretti della Regione Campania:
    - si indicano gli obiettivi generali e le priorità settoriali dove intervengono i centri di formazione;
    - le condizioni e le modalità per la concessione di edifici, strutture, casolari, terreni e quanto altro risulti idoneo e sia stato posto sotto sequestro e confiscato, a persone fisiche e non, dalla magistratura alle attività camorristiche, e affidate alle amministrazioni comunali e provinciali, per quanto riguarda la loro competenza e responsabilità specifica, sia per le ristrutturazioni che gestioni, con il solo scopo di destinarle all'istituzione di centri di formazione professionali "Maestri d'opera";
    - si prevedere una norma transitoria per mantenere la destinazione d'uso dei centri di formazione professionali "Maestri d'opera" esistenti oltre i 15 anni previsti, concedendo i contributi previsti per legge, per la gestione e manutenzione degli edifici;
    - l'ammontare dei fondi da destinare agli interventi, le condizioni e le modalità sono previste dalle normative vigenti in materia;
    - la Regione per favorire tale integrazione con interventi appropriati, previsti dal programma triennale, eroga contributi ai soggetti pubblici attuatori delle politiche sociali - province, comuni, ambiti socio-assistenziali - assicurando prioritariamente omogeneità nel territorio regionale e standard minimi di intervento.
    - Le quote da destinare ad interventi integrativi, straordinari, sperimentali e pilota ed alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali e internazionali.
  - b) interventi degli altri enti locali:
    - I comuni, le comunità montane e le province presentano alla Regione i propri programmi di intervento e pianificazione, di attività e utilizzo centri di formazione professionali "Maestri d'opera", entro il 30 settembre di ogni triennio, per l'orientamento della formazione del programma triennale regionale.



Consiglio Regionale della Campania

**Art. 7**

**Piano annuale regionale degli interventi**

1. La Giunta regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno, previo parere della *consulta regionale degli immigrati* –istituita con legge regionale 3 novembre 1994, n. 33 - approva il piano annuale degli interventi da finanziare ricompresi nel piano triennale regionale approvato dal Consiglio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 8**

### **Attività di monitoraggio del fenomeno migratorio**

1. La regione Campania, in collaborazione con le commissioni consiliari competenti e con le strutture presenti sul territorio, a supporto del programma triennale, prevede un'attività di "osservatorio dei fenomeni migratori" con compiti di monitoraggio e studio, avvalendosi anche degli strumenti di osservazione del mercato del lavoro, di altri organismi regionali e associazioni, di analisi, di studio e di elaborazione del fenomeno immigratorio sul proprio territorio e dello sviluppo che ne consegue con l'istituzione dei centri di formazione professionali "Maestri d'opera".
2. All'osservatorio si intende assegnare anche le competenze e le verifiche periodiche e semestrali attinenti la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello regionale, al fine della valutazione della loro incidenza qualitativa e quantitativa nell'ambito del mondo del lavoro e dell'inserimento degli immigrati.
3. Gli enti locali partecipano all'attività dell'osservatorio, fornendo periodicamente e per le proprie competenze tutte le informazioni sui diversi aspetti del fenomeno immigratorio.
4. La Regione attraverso l'osservatorio può inoltre prevedere delle attività in settori di particolare interesse attivando i mezzi e tutti gli strumenti già esistenti - ad esempio nei settori dell'attività produttiva e della formazione professionale.
5. La Regione, tramite l'osservatorio attua un monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro e predisponde un rapporto sulla presenza e condizioni degli immigrati nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali quali-quantitative, relative all'individuazione delle quote di ingresso di nuovi lavoratori stranieri da trasmettere alle competenti autorità dello Stato.
6. La Regione, con questa legge, promuove iniziative per favorire e facilitare la mobilità dei lavoratori frontalieri e di quelli provenienti da stati prossimi, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro nero, attuando accordi internazionali ovvero proponendo la stipula di nuovi accordi con i paesi dell'Unione Europea ed extracomunitari.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 9**

**Conferenza regionale sull'immigrazione e formazione**

1. La Giunta regionale, allo scopo di evidenziare, promuovere e divulgare i risultati ottenuti con i corsi svolti e dare un impulso affinché ci sia l'inserimento della forza lavoro formata, allo scopo di riformare quel cuscinetto mancante nell'economia industriale e terziaria, quale gli operatori artigiani, almeno ogni tre anni, indice la conferenza regionale sull'immigrazione e formazione, quale momento di partecipazione, di confronto e di proposte con le istituzioni locali, gli organismi operanti nel settore e il personale docente dei centri di formazione professionali "Maestri d'opera", secondo le modalità che sono stabilite.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 10**

**Registro regionale delle associazioni degli immigrati**

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione del registro regionale delle associazioni degli immigrati provenienti da paesi dell'Unione Europea e da altri paesi , determinandone criteri e modalità per l'iscrizione.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è condizione necessaria per la concessione alle associazioni di contributi regionali per progetti a sostegno delle attività professionali e artigianali affinché ci siano scambi nel mondo del lavoro, artigianale, professionali e interculturali.



Consiglio Regionale della Campania

## Art. 11

### **Integrazione, tutela culturale e interculturalità**

1. La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli immigrati stranieri nella comunità campana, per tutelare la loro identità culturale e valorizzare il loro patrimonio d'origine.
2. A tal fine promuove e sostiene, in collaborazione con le autorità scolastiche, con gli enti locali e con le associazioni iscritte al registro:
  - a) corsi di lingua e di cultura italiana finalizzati anche all'inserimento nelle scuole dell'obbligo dei componenti delle loro famiglie;
  - b) insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d'origine, in particolare nella scuola dell'obbligo, mediante l'impiego di insegnanti di lingua madre;
  - c) iniziative e progetti di educazione interculturale nei centri di formazione professionali "*Maestri d'opera*", nella scuola e nel territorio;
  - d) corsi formativi rivolti principalmente agli insegnanti ed agli operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati e le loro famiglie che operano nei centri di formazione;
  - e) iniziative sociali ricreative volte a promuovere l'espressione, la conoscenza e l'integrazione delle diverse culture ed a favorire un clima di reciproca comprensione per prevenire fenomeni di discriminazione ed intolleranza razziale e di xenofobia, migliorando la comprensione e rivitalizzando le vecchie tradizioni.
- 3) la Regione, anche avvalendosi delle iniziative degli enti locali nell'ambito del piano triennale, promuove l'integrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali mediante:
  - a) possibilità di sostenere, anche con apposito regolamento, l'uso di spazi pubblici risultanti da beni immobili sequestrati alla malavita, da affidamenti in via continuativa e/od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;
  - b) iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione e ai centri di formazione professionali interculturali, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e per favorire uno sviluppo migliore delle relazioni socio-lavorative tra la comunità locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati;
  - c) iniziative di tipo artistico, religioso, culturale e sportivo finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture professionali.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 12**

**Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale**

1. Le regione Campania anche per gli operatori dei centri di formazione professionali “Maestri d’opera” si fa promotore ed applica gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale previsti dalle leggi regionali vigenti in materia e li estende a tutti gli immigrati provenienti da paesi appartenenti all’Unione Europea e non.
2. La regione Campania programma, nell’ambito della formazione professionale, specifici interventi diretti a facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro dei cittadini provenienti dai paesi appartenenti all’Unione Europea e non.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 13**

#### **Assistenza sanitaria**

1. La Regione assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, la fruizione delle prestazioni sanitarie presso i presidi del servizio sanitario nazionale nei limiti e con le modalità previste per i cittadini residenti.
2. La tutela ed il controllo sanitario sono ulteriormente garantiti attraverso l'inserimento degli stessi nelle campagne di prevenzione collettiva e di indagini epidemiologiche promosse dalle varie strutture sanitarie locali, ivi comprese anche le campagne di educazione sanitaria e di prevenzione.
3. Le modalità di attuazione dei programmi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate dalla Regione in accordo con la normativa nazionale per i cittadini italiani.
4. Le aziende sanitarie e ospedaliere sono tenute a prevedere e comunicare con relazione annuale alla Regione le modalità ed i percorsi previsti per l'accesso alle prestazioni.
5. Le aziende sanitarie ed ospedaliere sono tenute ad assumere tutte le iniziative che consentano la trasparenza e la fruibilità degli accessi, come previste dalla carta dei servizi.
6. La Regione promuove attività formative in ambito specifico per gli operatori socio-sanitari, allo scopo di migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.
7. La Regione promuove direttamente o attraverso le aziende sanitarie ed ospedaliere, organismi nazionali e internazionali, associazioni di volontariato che operano in ambito specifico, seminari periodici di alto livello rivolti ai responsabili dei servizi sanitari e sociali.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 14**

**Difensore civico**

1. I soggetti destinatari della presente legge hanno diritto di avvalersi dell'attività dei difensori civici.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **CAPO III**

#### **Art. 15**

#### **Compiti e funzioni degli enti locali**

##### **1. Fondo di rotazione**

Anche sulla scorta delle esperienze maturate dal servizio autonomo per l'immigrazione, è prevista la costituzione di fondi di rotazione per il recupero e la gestione di immobili da destinare alle cittadine e cittadini stranieri immigrati. L'equilibrio finanziario del fondo è assicurato dal ricavo dei canoni di locazione.

##### **2. Sostegno al credito**

Sono previste azioni che favoriscono l'accesso al credito da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati che intendono acquisire alloggi di proprietà residenziale pubblica.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 16**

**Servizi socio-assistenziali**

1. Gli immigrati e i loro familiari usufruiscono, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle prestazioni socio-assistenziali e dei servizi sociali dei comuni e delle comunità montane.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 17**

### **Centri di accoglienza e di servizi**

- 1) I comuni e le comunità montane, con il concorso della Regione, promuovono ed incentivano l'istituzione di:
  - a) centri di prima accoglienza presso le abitazioni e le strutture sequestrate dalla magistratura alla camorra, per assistere, per periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di bisogno o disagio, finché non si siano regolarmente stabiliti;
  - b) centri servizi per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente; per facilitare l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari, l'inserimento lavorativo e scolastico per le loro famiglie;
  - c) centri di seconda accoglienza presso le abitazioni e strutture sequestrate dalla magistratura alla camorra per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie per periodi limitati di tempo.
2. Per la gestione dei centri di accoglienza ed i servizi, i comuni e le comunità montane possono convenzionarsi anche con le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 6, nonché con le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti degli immigrati.
3. Le province promuovono ed incentivano l'istituzione di centri polivalenti provinciali, auto gestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di cui all'articolo 6, per assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da paesi appartenenti alla Unione Europea e non.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 18**

### **Assistenza scolastica**

1. I comuni e le comunità montane, mediante il concorso della Regione, promuovono e sostengono iniziative per:

- a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il concreto accesso dei minori stranieri ai servizi per la prima infanzia, alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e per assicurarne se del caso la gratuità;
- b) facilitare l'accesso all'istruzione secondaria superiore degli immigrati meritevoli ed in difficili condizioni economiche, mediante la concessione di specifiche borse di studio agli stessi riservate.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 19**

**Mediatori culturali**

1. I comuni e le comunità montane per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge si avvalgono di operatori sociali e di immigrati esperti e qualificati.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 20**

**Contributi per attività di carattere socio-culturale e solidale**

- 1) La regione Campania, le province ed i comuni provvedono alla concessione di contributi per attività di carattere socio-culturale svolte da:
  - a) associazioni che statutariamente sono dedicate a questi scopi;
  - b) associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri di cui all'apposita legge regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 21**

### **Diritto all'abitazione**

1. Sono estesi agli immigrati provenienti da paesi appartenenti alla Unione Europea e non, residenti nei comuni della regione, i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.
2. Possono accedere ai benefici di cui al comma 1, anche gli immigrati che hanno la propria famiglia nel paese d'origine, purché usufruiscono degli assegni familiari e delle detrazioni fiscali.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 22**

### **Norme finali**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale.
2. La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Campania.